

Aste, il creditore ricorre al "pignoramento congiunto"

Ma esistono limiti all'espropriazione unitaria di beni mobili e immobili



ASSOCIAZIONE
CUSTODI
GIUDIZIARI

“L'articolo 556 del codice di procedura civile prevede per il creditore la possibilità di fare pignorare insieme all'immobile anche i mobili che lo arredano, quando sia opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente; in tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, depositandoli però insieme nella cancelleria del Tribunale”, spiega l'avvocato Gianluca Sposato, presidente

dell'Associazione custodi giudiziari. La norma in commento disciplina l'esproprio dell'immobile arredato, consentendo l'espropriazione congiunta su mobili ed immobile, quando si realizzi una sorta di connessione degli oggetti con la sede ove si trovano, in relazione ad uno stretto rapporto economico tra gli stessi.

“Tipici esempi che si possono riportare - prosegue l'avvocato Sposato - sono quelli: di un opificio fornito di macchinari non incorporati ad esso, di un negozio dotato di banchi e scaffali (con esclusione delle merci destinate alla vendita), di una villa antica arredata con mobili d'epoca, di un lo-

cale da ballo dotato di tavolini e divani. A riguardo, occorre precisare che la norma è dettata da ragioni di opportunità economica per cui l'espropriazione unitaria trova giustificazione nell'essere il procedimento cumulativo teso al conseguimento di un ricavo, quale quello derivante dalla vendita dei beni riuniti”.

Ulteriore finalità perseguita dall'espropriazione congiunta è riconducibile all'economia processuale, in considerazione del fatto che l'unitarietà del pignoramento renda più celere l'attività del creditore. È bene precisare, però, che la sola connessione con la sede di per sé non giustifica il pigno-



Avvocato Gianluca Sposato, presidente dell'Associazione custodi giudiziari

ramento congiunto, atteso che, come facilmente comprensibile, non è consentita

l'applicazione della disposizione in esame nel caso della vettura posta in garage, o di valori custoditi in cassaforte, poiché non legati all'immobilità, abbellimento, od utilità.

“La disposizione non si applica anche agli accessori ed alle pertinenze - sottolinea ancora l'avvocato Sposato - in quanto ricompresi automaticamente nell'oggetto del pignoramento, come previsto dall'articolo 2912 del codice civile. Bisogna, poi, ricordare che con particolare riguardo all'azienda la giurisprudenza ha chiarito che, stante l'autonomia funzionale dei singoli

beni organizzati, nessuno dei quali assume la funzione di bene principale, per promuovere l'esecuzione forzata sui beni della stessa è necessario eseguire separati pignoramenti per gli immobili e per i mobili, non essendo applicabile l'articolo 2912 del codice civile, salvo il ricorso all'espropriazione cumulativa contemplata dall'articolo 556 in esame”.

A riguardo la Corte di Cassazione con sentenza n. 9760 del 1993 ha precisato che, anche in caso di esecuzione congiunta, il creditore assistito da una causa di prelazione relativa al solo bene immobiliare, non può pretendere di es-

sere soddisfatto con prelazione sul ricavato imputabile all'esecuzione forzata mobiliare. “Infine, mentre i beni mobili sono pignorati nelle forme previste dagli articoli 518 e seguenti del codice di procedura civile, i beni immobili sono assoggettati alla disciplina dell'articolo 555 dello stesso codice di rito, ma l'esecuzione si svolgerà davanti al Giudice competente per l'espropriazione immobiliare, in quanto l'applicazione della norma comporta l'attrazione del pignoramento mobiliare in quello immobiliare”, conclude l'avvocato Sposato.